



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 1622/23

TRA

Pagliuca Nicola, nato a Casal di Principe l'8.04.1975, rappresentato e difeso dall'avv.to Andrea Cantiello

Ricorrente

E

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia, Davide Catalano, Itala De Benedictis e Luca Cuzzupoli

Resistente

OGGETTO: ripetizione d'indebito

FATTO E DIRITTO

Con atto depositato il 7.02.2023 parte ricorrente in epigrafe ha esposto che l'Inps, con provvedimento del 7.03.2022, aveva disposto la revoca del reddito di cittadinanza di cui usufruiva per "segnalazione da Comune della mancata coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica", chiedendo la restituzione della somma di € 5.000,00 per aver disposto un pagamento non dovuto per il periodo da aprile 2020 a gennaio 2021. Avendo quindi eccepito la

irripetibilità delle somme pretese, ha chiesto il ripristino della prestazione erroneamente revocata e l'accertamento giudiziale dell'illegittimità della pretesa avanzata dall'Inps, il tutto con vittoria delle spese di lite.

L'Inps si è costituito in giudizio resistendo alla domanda.

All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle "note scritte d'udienza", in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.

La domanda è infondata.

In via preliminare, occorre chiarire come la presente controversia abbia ad oggetto la legittimità della pretesa restitutoria dell'I.N.P.S. costituente il presupposto della formulazione dell'indebito oggettivo riguardante il reddito di cittadinanza.

Per tali ragioni sono inconferenti al presente *thema decidendum* tutti i motivi formulati da parte ricorrente che riguardano gli indebiti pensionistici che, pertanto, devono essere rigettati.

Va a questo punto osservato che le Sezioni Unite della Suprema Corte si sono di recente pronunciate, nel senso che "in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico" (cfr. Cass. sez unite 4/8/2010 n. 18046 e Cass. lav. 20/01/2011 n. 1228). Tale principio, per la sua portata generale, riguarda anche l'indebito assistenziale. Per tali ragioni è il ricorrente/accipiens a dover fornire la prova di tutti i fatti costitutivi della pretesa creditoria, così come soddisfatta dal

resistente/solvens.

Nel caso di specie parte resistente, nella propria memoria difensiva, ha dedotto che la domanda di reddito di cittadinanza presentata dal ricorrente è stata revocata direttamente dal Comune di residenza Casal di Principe per rilevata discordanza tra il nucleo familiare risultante all'anagrafe del menzionato Comune ed il nucleo familiare indicato dal ricorrente nella propria domanda e nella DSU. In effetti il ricorrente dichiarava nella domanda di RdC che il proprio nucleo familiare era composto solo da sé stesso, mentre invece all'Anagrafe Tributaria risultava composto anche da Pagliuca Carmine e da Caterino Antonietta.

L'onere della prova della spettanza del percepito ricade, pertanto, sul ricorrente che, nel caso de quo, non l'ha fornita, nulla deducendo né allegando in ordine alla circostanza, dedotta dall'I.N.P.S., relativa alle discordanze rilevate in ordine alla composizione del nucleo familiare.

Addirittura nelle note parte ricorrente, nonostante le difese formulate dall'Inps, fa riferimento alla mancanza del requisito di residenza, requisito invece non oggetto di contestazione.

Parte ricorrente quindi, a fronte delle obiezioni sollevate dall'Inps, non ha dimostrato di possedere i requisiti richiesti dalla normativa di settore per il riconoscimento del reddito di cittadinanza.

Per tutti i motivi sin qui esposti, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

In ordine all'applicabilità, nel presente giudizio, della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. C.p.c. si ritiene infatti di aderire al condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo il quale "Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp.

att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli)" (cfr. sent. Cass. n. 16676/20).

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 886, oltre accessori se dovuti.

Aversa 17.07.2023

Il Giudice

Anna Pia Perpetua